


COMUNE DI FALCONE

Città Metropolitana di Messina



Regolamento per l'istituzione, l'elezione ed il funzionamento della Commissione Comunale per la Democrazia Partecipata

(Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 16... del 03/05/2017



Art. 1

Istituzione

Con il presente documento viene istituita, ufficialmente e formalmente, la Commissione Comunale per la Democrazia Partecipata ,ai sensi di quanto disposto ,sia dal comma 3° -art. 8 del TUEL e sia dalla corrispondente norma regionale degli EE.LL. (O.R.EE.LL.); all'art. 6 della Legge 142/1990, come recepito dalla L.R. 11/1991 n. 48 e s.m.i. con lo Statuto il Comune deve stabilire, tra l'altro, le forme di consultazione popolare. In particolare il comma 3° del predetto art. 6 prevede che " *nello Statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singolo o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere altresì determinate le garanzie per il loro tempestivo esame*"

Art. 2

Finalità

Far crescere lo spirito partecipativo , consapevole e responsabile dei cittadini. La Commissione, che rappresenta l'organo elettivo e rappresentativo di detta coscienza popolare, ha il compito di monitorare il progetto di democrazia partecipata ed almeno una volta l'anno ha, altresì, il compito di prendere parte ad una seduta aperta del Consiglio Comunale ,convocato ad hoc, per fare il punto della situazione e valutare l'andamento delle attività e dei risultati ottenuti.

Art. 3

Composizione

Ogni singolo cittadino ha titolo a far parte della Commissione purchè abbia raggiunto la maggiore età. Essa è formata da n. 9 componenti, di cui n. 7 elettivi e n. 2 , un esponente della minoranza consiliare ed un esponente della maggioranza consiliare, nominati dai rispettivi gruppi consiliari nell'ambito dei rappresentanti popolari eletti in Consiglio Comunale. La partecipazione alla Commissione non dà titolo a indennità, gettoni e permessi.

Art. 4

Costituzione

L'iter procedurale per la costituzione della Commissione ha inizio con un Avviso del Sindaco, avente la massima divulgazione, indicante tempi e modalità di presentazione dell'apposita domanda, in forma scritta, di chi desidera fare parte della istituenda Commissione, cui seguirà una adeguata campagna informativa promossa dall'Amministrazione Comunale e rivolta a tutta la comunità cittadina. Di seguito verrà pubblicato nelle forme di Legge l'elenco di candidati dichiaratisi disponibili e interessati, ammessi alla selezione per fare parte della

Commissione medesima. Sarà escluso dalla selezione chi non si atterrà alle prescrizioni indicate nell'Avviso sopra citato. Hanno diritto a presentare istanza di disponibilità i cittadini, falconesi, in forma individuale o associata (Partiti, Associazioni ,Scuole, Comunità religiose, Club Sportivi, Sindacati, Sodalizi Culturali , etc..) ,gli stranieri residenti nel Comune da almeno un triennio, gli apolidi se residenti nel Comune, oppure soggiornanti in esso almeno sei mesi l'anno, oppure collegati al suo territorio con continuativo rapporto lavorativo o di studio.

Art. 5

Elezione della Commissione

Entro e non oltre un mese dalla data di scadenza delle istanze di partecipazione il Comune indirà una riunione plenaria, la cui ora e data verranno comunicate con almeno 5 gg. di anticipo ad ogni singolo sottoscrittore della domanda di partecipazione, purchè ammesso. In detta Assemblea si procederà alla votazione dei n. 7 membri della Commissione di natura elettiva che, unitamente ai 2 membri di nomina politica, andranno a formare l'Organismo di cui al presente Regolamento. Verranno eletti i nominativi che avranno conseguito il maggior numero di voti. La Commissione rimarrà in carica 4 anni o sarà dichiarata sciolta qualora si dimettano contemporaneamente la metà più uno dei suoi membri (nr. 5). In tale ultimo caso si riattiveranno le procedure di cui sopra. Nel caso invece che le dimissioni riguardino un singolo componente di essa ovvero un numero di membri inferiore alla metà più uno si provvederà alla loro surroga attraverso la nomina del primo/primi dei non eletti (in caso di rifiuto si andrà per "scorrimento" della lista dei non eletti col maggior numero di voti conseguiti)

Art. 6

Presidente. Vice Presidente. Segretario

Nel corso della prima riunione di insediamento, da tenersi non oltre 20 gg. dalla sua elezione/nomina, la Commissione designa al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. A tali cariche non possono accedere i Consiglieri e gli Amministratori Comunali né i Funzionari dell'Ente. Il Presidente ha il compito di convocare la Commissione, di moderare il dibattito al suo interno e dare la parola o allontanare dall'aula chi tiene comportamenti irrispettosi; fungerà, inoltre, da referente nei rapporti con l'Amministrazione Comunale. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza. Il Segretario ha la funzione di verbalizzare i lavori. L'elezione avviene con votazione palese, in base al successivo articolo. Il Presidente ha l'incarico di comunicare all'Amministrazione, alla Cittadinanza ed alla Stampa i nominativi di cui al presente articolo.

Art.7

Votazione e Validità delle sedute

Qualora la Commissione non raggiunga un accordo unanime sulle conclusioni, si procede alla votazione delle proposte poste all'O.d.G. o emerse nel corso del dibattito:

- a) le sedute della Commissione sono valide se vi partecipa almeno un terzo dei suoi componenti. In caso contrario si fissa data ed ora del rinvio, mai superiore a gg. 10;
- b) la seconda convocazione non necessita di quorum ed è valida indipendentemente dai partecipanti. La votazione invece è valida solo se ad essa vi partecipano almeno tre aventi diritto.
- c) ogni partecipante ha diritto ad esprimere un solo voto, (favorevole, contrario, astenuto) su ogni proposta in discussione;
- d) il voto si esprime in forma palese.
- e) la consultazione avviene, come sopra specificato, principalmente mediante riunioni ma per talune attività o sessioni di lavoro la Commissione stessa potrà utilizzare anche questionari, mezzi informatici o telematici, audizioni pubbliche o altre forme, di volta in volta individuate e concordate con l'Amministrazione Comunale dal Presidente.

Art. 8

Strutture

La Commissione si può avvalere del personale comunale addetto agli uffici amministrativi, sia per le convocazioni che per le riunioni. La struttura operativa dell'Ente fornisce il supporto necessario alla convocazione delle riunioni, che devono essere fissate in tempo debito per far pervenire la convocazione ai destinatari. La Commissione si può avvalere, per i propri incontri, a titolo gratuito, ove lo reputerà opportuno, dei locali comunali. Il Presidente è responsabile del corretto utilizzo dei locali e delle strutture comunali

Art.9

Modalità operative

Entro sei mesi dalla sua costituzione la Commissione dovrà presentare al Consiglio Comunale una proposta di realizzazione di almeno un progetto di democrazia partecipativa per il nostro Comune. Il progetto si può articolare anche in più proposte alternative. Prima della presentazione al Consiglio Comunale, la Commissione potrà illustrare e discutere, nel caso lo ritenga utile e/o necessario, la proposta in apposite Assemblee di Frazione e/o di Quartiere, recependo eventuali ulteriori indicazioni.